

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Perugia
Data..... 10-08-22

PROCURA DELLA REPUBBLICA

DEROGATO DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Perugia
RILASCIATO ATTESTATO DI DEPOSITO
Esatte marche € 13,87

PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

DENUNCIA QUERELA PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

IL DIRETTORE
Dott. Sergio Fifi

Il sottoscritto , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec : paolobolici@legalmail.it, titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), avente diritto nella Inside International Spa (P.I.04971841004) e nella Inside srl (P.I.04466821008), aziende con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 nonché procuratore della sig.ra Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo, azionista della Inside International spa, partecipe alle quote sociali della Inside srl nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende, pec:beatrice.libernini@legalmail.it

PREMESSO CHE

-Il sottoscritto ha depositato presso la Procura della Repubblica di Perugia diverse denunce avverso il G.D. dott. Antonino La Malfa e complici, responsabili di aver provocato illecitamente il fallimento della ditta Paolo Bolici, n.75/2014 Tribunale di Velletri (**doc.1**) e società controllate(**doc.2**);

-in seguito all'accesso allo stabilimento di proprietà della ditta Paolo Bolici, in Anzio (RM) via C. Goldoni n.24/66, sede legale della ditta e delle società controllate (**doc.3**), è stato possibile reperire ulteriore documentazione integrativa attestante la condotta delittuosa messa in atto dal G.D. dott. Antonino La Malfa, colluso con banche referenti e professionisti nominati nella procedura concorsuale, cp 15/13, avviata dalla ditta Paolo Bolici e cpo3/2012 dalla controllata Inside srl nonché della dichiarativa di fallimento della Inside International Spa, F41/2014;

-di seguito, con analisi cronologica degli avvenimenti ed atti, al fine di consentire una visione complessiva dell'intera vicenda che ha coinvolto le aziende facenti capo a Paolo Bolici, si riepiloga la procedura concorsuale che ha determinato la dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici ed aziende controllate, evidenziando, con documentazione ineccepibile, i molteplici reati messi in atto da tutti i preposti ed oggetto del presente atto di denuncia nonché la negligenza inescusabile dei giudicanti interessati che hanno omesso l'evidenza documentale prodotta senza impedire la consumazione dei reati, nel merito :

-la banca Unicredit illegittimamente segnalava per **sconfinamento**, come risulta

dall'estratto della CeRi della banca d'Italia (**doc.4**), la ditta Paolo Bolici, spostando una somma dal conto anticipi, affidato, allo scoperto di conto, senza preventiva verifica del credito vantato e notifica al cliente, si richiama circ. Banca d'Italia n.139/1991 e sue integrazioni. Tale azione ha comportato il blocco dell'attività finanziaria della ditta Paolo Bolici e società controllate presso tutto il ceto bancario referente nonché l'improvvisa crisi di liquidità derivante. Inoltre, i clienti, resosi conto della crisi finanziaria sopraggiunta delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, illegittimamente, non hanno onorato pagamenti in corso, per quaranta milioni di euro, su fatture emesse a fronte di forniture già effettuate. Questa condizione aziendale derivata dalla condotta illegittima, messa in atto dalla banca Unicredit, ha determinato la difficoltà per il proseguo dell'attività industriale profittevole sia della ditta Paolo Bolici, capogruppo, che delle società controllate, costringendo il sottoscritto a ricorrere, per le proprie aziende, su indicazione della stessa banca Unicredit (**doc.5**) che, resasi disponibile ad erogare finanza d'urgenza, alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art.67 L.F. finalizzata al risanamento del debito che nella realtà era inesistente, come di seguito viene esposto (**doc.6**);

-nel periodo concorsuale avviato, le banche referenti imponevano professionisti di loro gradimento, nel caso di specie, la società di legal advisors, **Ernst&Young**, lo studio **Saverio Signori e l'avv. Antonio Lombardo**;

-i professionisti nominati, al fine di esporre un debito verso le banche referenti di notevole entità per costringere Paolo Bolici a cedere tutti beni in garanzia, condizione per l'ottenimento di finanza d'urgenza per la ripresa produttiva, come da proposta di accordo (**doc.7**) nonché scioglimento del fondo patrimoniale personale, condizione imprescindibile, destinando i beni ivi compresi, quale ulteriore garanzia (**doc.8**), redigevano un piano economico finanziario (**doc.9**), alterando tutti i dati contabili delle aziende facenti capo a Paolo Bolici ed omettevano le somme, per decine di milioni di euro, derivanti da usura, anatocismo e spese illegittime, addebitate alla ditta Paolo Bolici e società controllate per decenni di rapporto intercorso tra le parti, si allega denuncia avverso la Ernst & Young (**doc.10**);

-il professionista di parte, **prof. Leopoldo Sambucci**, responsabile di patrocinio infedele, si accordava con le controparti e non si opponeva all'illecito messo in atto e contrariamente alla lettera d'incarico sottoscritta, ne era partecipe, pur essendone consapevole dell'ingente danno derivante, si allega denuncia (**doc.11**);

-considerato l'impossibilità di sottoscrivere un accordo penalizzante ed infondato per la pretesa richiesta, per conto delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, la procedura, ai sensi della legge 67 L.F. è stata interrotta ed avviata, per costrizione, la procedura concorsuale, ai sensi dell'art.161 comma VI L.F., presso il Tribunale di Velletri, in data 13/09/2012 per la Inside srl (**doc.12**) ed in data 7/11/2012, per la ditta Paolo Bolici(**doc.13**) ed Inside International Spa(**doc.14**);

-DITTA PAOLO BOLICI FALLIMENTO N.75/2014

-premesse quanto esposto, si riportano di seguito gli atti che hanno determinato il

fallimento dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici (**doc.15**) ed il suo depauperamento, dell'ingente capitale nonché i danni derivanti stimati in circa due miliardi di euro (**doc.16**);

-la procedura concorsuale avviata ha comportato la predisposizione della documentazione richiesta dalla legge fallimentare e per questo motivo è stato dato incarico a dei legali, in persona dell'**avv. Luigi Bottai** ed **avv. Antonio Di Iulio** e commercialista, **dott. Francesco Rossi**, esperti nel diritto fallimentare e piani contabili di risanamento del debito;

-i consulenti di parte, in persona dell'**avv. Luigi Bottai**, **avv. Antonio Di Iulio**, **dott. Francesco Rossi**, in seguito rivelatosi collusi con gli organi nominati dal Tribunale di Velletri, partecipò ad una associazione per delinquere preconstituita per fini di lucro, predisponevano un piano di ristrutturazione (**doc.17**), riportandosi ed incrementando la situazione debitoria riportata nel piano economico - finanziario redatto dalla Ernst&Young (**doc.9**);

-il piano di ristrutturazione del debito redatto dai consulenti di parte, veniva asseverato dal **dott. Salvatore Vittozzi**, professionista proposto dai medesimi e rivelatosi colluso (**doc.18**);

-il sottoscritto non ha condiviso il piano di ristrutturazione predisposto dai consulenti di parte peraltro consapevoli dell'insussistenza del passivo verso le banche riportato, visto le perizie redatte dal dott. Roberto Giansalvo (**doc. 19**) attestanti addebiti illegittimi per usura anatocismo e spese per decine di milioni di euro avverso la ditta Bolici Paolo;

-nel merito, l'avv. Luigi Bottai afferma : *“Vi chiedo, al riguardo, se ritenete utile specificare e riportare le conclusioni di ciascuna relazione fatta da Giansalvo su anatocismo, CMS e tassi usurari, al fine di dimostrare il possibile dimezzamento del passivo-rischiando, però, al contempo di provocare il voto negativo di Unicredit e Intesa...”* (**doc.20**). In sintesi il piano di ristrutturazione redatto dall'avv. Luigi Bottai e complici era completamente falso nei valori di debito espressi della ditta Paolo Bolici pertanto a giustificativo, il consulente di parte, affermava che riportando i dati contabili reali, quindi il sottoscritto si doveva assumere un debito inesistente a suo dire, le banche contrariate da tale decisione avrebbero votato contro l'omologa del concordato;;

-i **commissari giudiziali**, in persona dell'avv. **Renato Negrone** e **dott. Umile Sebastiano Iacovino**, depositavano la relazione, ai sensi dell'art.172 L.F. (**doc.21**), riportando nei valori di debito della ditta Paolo Bolici, **senza verifica, presumo intenzionale**, quanto indicato sia dalla Ernst&Young che dai consulenti di parte nelle relazioni dagli stessi redatte, integrando ulteriori somme non dovute;

-il sottoscritto, non ha condiviso la strategia proposta dai consulenti di parte che in effetti rappresentava **una truffa** e contrariamente a quanto prospettato, come prevede la legge fallimentare che impone al ricorrente il deposito della situazione risultante dai documenti contabili aziendali al momento dell'avvio della procedura, nel caso di specie alterati dal Legal Advisor, Ernst&Young, come in precedenza motivato, **al**

fine di non intercorrere nell'interruzione immediata della procedura concorsuale, ai sensi dell'art.173 L.F., ha depositato la documentazione contabile aziendale esistente ed, opponendosi a quanto illegittimamente ed illecitamente riportato nella relazione dei commissari giudiziali, ai sensi dell'art.172 L.F., ha depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Velletri, **note integrative (doc.22)**, attestando l'insussistenza del debito, per decine di milioni di euro, vantato dalle banche, in quanto viziato da usura, anatocismo ed addebiti per spese illegittime, come da perizie allegate **(doc.19)**;

-i commissari giudiziali, si precisa che il dott.Umile Sebastiano Iacovino, professionista nominato nella procedura, cp15/13, dal Tribunale di Velletri, è un mandatario di Unicredit **(doc.23)** per le procedure concorsuali pertanto in pieno conflitto d'interessi, omissivi di quanto contestato con le note integrative oltre la mancata verifica, ritengo intenzionale, delle perizie redatte dal dott. Giansalvo nonché della CeRi della banca d'italia, a cui avevano accesso contrariamente a Paolo Bolici, essendo in procedura concorsuale pertanto impedito alla richiesta e visura di tale documento, dove si rilevavano addebiti illegittimi per decine di milioni di euro, da parte del ceto bancario referente avverso la ditta Paolo Bolici, in violazione dell'art.169 bis L.F. e D.lgs.231/02 art.1 comma 2 Attuazione Direttiva 2000/35 CE, **ammettevano le banche, al voto per l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici, con valore di credito sproporzionato, determinante e non dovuto;**

-All'adunanza dei creditori, come risulta dal verbale di udienza **(doc.24)**, il sottoscritto ha contestato il credito vantato delle banche referenti ed ammesso sia dai commissari giudiziali che dal G.D. dott. Antonino La Malfa, tutte le eccezioni reclamate, nonostante l'evidenza documentale prodotta, sono state immediatamente respinte dal Giudice Delegato;

-il voto negativo, per l'omologa del concordato **(doc.25)**, espresso dalle banche ammesse con crediti inesistenti, è stato singolarmente determinante, come risulta dal riepilogo dei voti **(doc.26)**;

-**il G.D. dott. Antonino La Malfa**, regista dell'associazione per delinquere, in data **08.01.2014**, emetteva decreto di mancato raggiungimento della maggioranza per l'omologa del concordato preventivo **(doc.27)**;

-il sottoscritto, visto la persistenza ostile del G.D. dott. Antonino La Malfa, intenzionato a raggiungere con tutti i mezzi il compimento del piano delittuoso premeditato, finalizzato alla dichiarazione di fallimento della ditta Paolo Bolici ed evitare azioni risarcitorie per centinaia di milioni avverso il ceto bancario referente, colluso, responsabile della crisi aziendale della ditta e società controllate nonché impossessarsi dell'ingente capitale per fini di lucro derivante da vendite fallimentari verso compiacenti, come avveratosi, opponendosi alla decisione presa dal Giudice Delegato, ha depositato, presso il Tribunale di Velletri sezione fallimentare, in data **09.01.2014**, **perizia, redatta dal dott.Roberto Giansavo-dott.Maurizio Pocetti, attestante l'infondatezza del credito vantato da Unicredit (doc.28)** inoltre, in data **15.01.2014**, **Reclamo presso il Tribunale di Velletri (doc.29)**, in data **16.01.2014**, **Reclamo presso la Corte di Appello di Roma e conseguente fissazione udienza,**

da parte della Corte di Appello, per il giorno 14.04.2014 (doc.30), in data 16.01.2014, Paolo Bolici ha depositato per conto della ditta omonima, presso la Procura della Repubblica di Latina, denuncia avverso Unicredit (doc.31) e di seguito a tutte le banche referenti, responsabili di addebiti per decine di milioni di euro derivanti da usura, anatocismo e spese illegittime (doc.32);

-in data 07.02.2014, il sottoscritto ha depositato presso ADR Center, istanza di mediazione avverso Unicredit per la chiamata in giudizio (doc.33);

-in data 10.02.2014 la difesa della ditta Bolici, come risulta dal verbale di udienza (doc.34), ha depositato presso il Tribunale di Velletri, sezione fallimentare, memoria difensiva, affermando quanto già espresso negli atti di reclamo depositati e perizia, quindi la contestazione del credito, vantato dalle banche referenti, ammesso dai commissari giudiziali e G.D., al voto per l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici perchè infondato nonché la firma apposta dai legali delle banche Unicredit e BNL, nell'espressione di voto, in quanto non legittimata, per le procedure concorsuali, dall'amministratore e/o altro funzionario delegato delle banche nominate,

in data 17.02.2014, il G.D. dott. Antonino La Malfa, nonostante l'evidenza delle prove prodotte e la sussistenza dei reclami depositati, con decreto rigetta il reclamo proposto, ritenendolo inammissibile (doc.35);

-in data 19.02.2014, il G.D. dott. Antonino La Malfa, preso atto della sussistenza delle motivazioni prodotte dalla difesa della ditta Paolo Bolici, contrariamente a quanto deciso con precedente decreto (doc.35), fissa nuova udienza di comparizione delle parti (doc.36), per il giorno 19/03/2014 e dispone al ricorrente di comunicare la presente ordinanza, unitamente alla memoria difensiva, a tutti i creditori e commissari giudiziali;

-in data 28.02.2014, il creditore, GMG srl, in persona dell'amministratore, Galullo Mariagrazia, incurante dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Velletri(doc.36), pur essendo consapevole avendo ricevuto notifica, come disposto dal G.D., attestante la sussistenza dei reclami depositati per conto della ditta Paolo Bolici che determinavano il superamento della maggioranza di conseguenza l'omologa del concordato preventivo, depositava istanza di fallimento avverso la ditta Paolo Bolici (doc.37);

In data 06.03.2014, in seguito all'istanza di fallimento depositata da GMG srl, il Tribunale di Velletri, riunito in Camera di Consiglio presieduta dal G.D. dott. Antonino La Malfa, anziché rigettare l'istanza del creditore per i motivi sopra espressi che non avrebbero consentito la trattazione tra le parti essendo in pendenza l'omologa del concordato preventivo della ditta Paolo Bolici, visto il raggiungimento della maggioranza dei voti espressi dai creditori, dispone per il giorno 15/04/2014, l'udienza prefallimentare, e... *“ delega il G.D. dott. Antonino La Malfa per l'audizione delle parti e per il compimento di ogni attività istruttoria che si ravvisasse necessaria ed al termine ne riferirà al collegio “* (doc.38);

-in data 10.04.2014, il Tribunale di Velletri, con decreto, *“preso atto invece dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art.177 l.fall., deve*

essere fissata ai sensi dell'art.180 l.fall. l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudizialep.q.m. Fissa per il giorno 14.5.2014 l'udienza prevista dall'art.180 l.fall. Per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, e dispone che il presente provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti“ (doc.39);

-in data 15/04/2014, contrariamente a quanto disposto con il decreto del 10/04/2014, fissazione udienza per l'omologa del concordato (doc.39), si è tenuta l'udienza prefallimentare dove, visto il raggiungimento della maggioranza per l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici, non poteva esistere nessuna trattazione tra le parti, non solo, come si riscontra dal verbale di udienza (doc.40) “ *l'anno 2014 il giorno 15 del mese di Aprile davanti al Giudice Delegato Dr.ssa Maria Vittoria Caprara , sono presenti.....*” il Giudice designato dal Collegio era il dott. Antonino La Malfa e non la dott.ssa Caprara (doc.38), vieppiù,

la firma apposta sul verbale non è della dott.ssa Caprara, si allega documento (doc.41) ma presumo del dott. La Malfa, si allegano alcune firme apposte dal Giudice (doc.42);

-In sintesi, una continuità di truffe messe in atto dal dott. Antonino La Malfa e collusi;

-in data 24.04.2014, la difesa della ditta Paolo Bolici, comunica alla Corte di Appello di Roma e per conoscenza tale atto è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Velletri sezione fallimentare, l'intervenuta cessazione del contendere, visto il provvedimento del Tribunale di Velletri di accoglimento del reclamo depositato e fissata l'udienza per l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici, avendo raggiunto la maggioranza (doc.43);

-in data 29.04.2014, la difesa della ditta Paolo Bolici, contestando i crediti vantati dalle banche referenti la ditta Paolo Bolici, ammessi dal G.D. e commissari giudiziali, deposita ricorso per omologazione del concordato, ai sensi dell'art.180L.F. (doc.44);

-in data 30/04/2014, la Banca Nazionale del Lavoro, deposita atto di opposizione all'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici (doc.45), in pari data, firma nell'atto, 30/04/2014 e deposito in data 02.05.2014, la banca Unicredit deposita atto di opposizione all'omologa del concordato ditta Bolici (doc.46);

-in data 02/05/2014, i commissari giudiziali, comunicano a tutti i creditori della ditta Paolo Bolici, la riammissione al voto per l'omologa del concordato della medesima (doc.47), in seguito al fallimento della Servizi Navali srl, società che si era proposta, senza impegno, come indicato nell'atto del ricorso per l'omologa e nel piano di ristrutturazione del debito (doc.17+44) ad acquistare il complesso industriale della ditta Paolo Bolici. SI NOTA IL DEPOSITO DELL'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO DELLA DITTA PAOLO BOLICI, DA PARTE DI BNL E UNICREDIT, PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI CHE

RIAMMETTEVANO AL VOTO I CREDITORI. NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE DELLE BANCHE NOMINATE, RISULTA RIPORTATO NEL DESCRITTIVO, IL FALLIMENTO DELLA SERVIZI NAVALI SRL, COME SI RICONTRA DALLA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' (doc.48) , IL DEPOSITO IN CANCELLERIA FALLIMENTARE, PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA, DELLA SENTENZA E' AVVENUTO IN DATA 23/04/2014, DALLA VISURA DEL CALENDARIO I GIORNI 25/26/27/28/2014 SONO FESTIVI E LA SERVIZI NAVALI NON AVEVA RAPPORTI CON LE BANCHE NOMINATE QUINDI SI PRESUME CHE IL FALLIMENTO DELLA SERVIZI NAVALI SRL E' STATO PILOTATO, E' STATA DEPOSITATA DENUNCIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA, NEL MERITO, AVVERSO IL CURATORE DOTT. MASSIMO MELLACINA, PRESUNTO COMPLICE, VISTO LA PROCEDURA CONCORSALE DELLA SOCIETA' VIZIATA DA INNUMEREVOLI REATI ED OMISSIONI (doc.49), UNA VERA ARCHITETTURA NEL DELINQUERE.

INOLTRE

I COMMISSARI GIUDIZIALI, DELLA DITTA PAOLO BOLICI, AVV.RENATO NEGRONI E DOTT. UMILE SEBASTIANO IACOVINO, NON HANNO ECCEPITO, IN QUANTO COMPLICI, L'OPPOSIZIONE DA PARTE DELLA BNL E UNICREDIT SIA PER IL CREDITO VANTATO INESISTENTE, OGGETTO DI INNUMEREVOLI CONTESTAZIONI E PERIZIE CHE PER IL DEPOSITO DELL'ATTO PRIMA DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE DI RIAMMISSIONE DEI CREDITORI.

-In data 07/05/2014, il sottoscritto ha depositato atto di citazione avverso la banca Unicredit (doc.50);

-in data 14/05/2014, udienza per l'omologa (doc.51), il G.D. dott. Antonino La Malfa, preso atto della documentazione prodotta dalle parti, si riserva;

-in data 16/05/2014, avendo accertato l'usura praticata dalla banca Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici, la Procura della Repubblica di Latina emette decreto di sospensione dei termini, ai sensi dell'art.20L.44/99 (doc.52);

-in data 19/05/2014 , il sottoscritto deposita presso la sezione fallimentare del Tribunale di Velletri la nota attestante il provvedimento di sospensione dei termini sopra richiamato (doc.53);

-le banche opposenti, BNL e UNICREDIT, unici " *presunti creditori presenti alla riammissione per il voto dell'omologa del concordato*", a fronte di un vantato credito inesistente, insistevano nell'opposizione depositata avverso l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici, in violazione della circolare della banca d'Italia, n.139/1991 art.19.1, che dispone, a prescindere dall'insussistenza del credito vantato, la temporanea inesigibilità dei crediti da parte delle banche referenti, in presenza di usura, come nel caso di specie. Il G.D. dott. Antonino La Malfa non si è opposto nonostante il divieto imposto dalla legge. Si riporta, inoltre, la missiva della Vigilanza della banca d'Italia (doc.54) e la dichiarazione

da parte di Unicredit e banche referenti, di ammissione di responsabilità (doc.55) ;

in data 19/06/2014, il G.D. dott. Antonino La Malfa, omissivo di quanto documentalmente prodotto dalla ditta Paolo Bolici e dei motivi inconfutabili resi con atti di reclamo e contestazioni, su debiti inesistenti della ditta, udienza prefallimentare nulla e non fissata di nuovo nonché con azioni reiterate illegittime ed illecite, dichiarava il fallimento della ditta Paolo Bolici (doc.1).

Non solo

-in data 14/09/2015, il G.D. dott. Antonino La Malfa, a conclusione del piano delittuoso premeditato, quale regista dell'associazione per delinquere premeditata per fini di lucro, presumo corrotto altrimenti non si giustifica un comportamento talmente fraudolento, in totale violazione di legge, di fronte all'evidenza documentale che non lascia dubbi, ammetteva alla formazione dello stato passivo creditori non aventi diritto, conferma anche dai sostituti G.D., in persona della dott.ssa Francesca Aratari e di seguito dott.ssa Raffaella Calvanese, collusi, per € 60.683.971,30 (doc.56), altresì il debito reale avverso gli aventi diritto è pari ad € 2.116.332,86, come risulta dalla ricostruzione contabile complessiva (doc.57).

-I successivi ricorsi presso la Corte di Appello di Roma, Giudice Relatore dott.ssa Lucia Fanti, proveniente dal Tribunale di Velletri e collega del G.D. Antonino La Malfa (doc.58) e Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore dott.ssa Anna Maria Soldi, partecipe ad innumerevoli conferenze con il dott. Antonino La Malfa (doc.59), sono stati immotivatamente respinti (doc.60-61);

-La Vigilanza della banca d'Italia, interessata alla vicenda, previo verifica della documentazione prodotta, è intervenuta presso gli intermediari finanziari (doc.54) che, ammettendo la propria responsabilità (doc.55), hanno stornato le somme indebite, per decine di milioni di euro, addebitate alla ditta Paolo Bolici, si allega la CeRi della banca d'Italia (doc.62);

-i nuovi documenti, estratto CeRi della banca d'Italia ed ammissione di responsabilità delle banche, hanno consentito, in data 18/02/2019, ai sensi dell'art. 391 ter in relazione all'art. 395 n.3 cpc, il ricorso in Corte di Cassazione per la revoca del fallimento della ditta Paolo Bolici (doc.63);

-La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (doc.64), affermando, impropriamente, visto quanto esposto, “*inoltre non si tratta di documenti preesistenti ma formati dopo la decisione*” quindi secondo la Cassazione la truffa è stata scoperta DOPO IL GIUDICATO, la documentazione prodotta, denunce verso le banche referenti, a partire da novembre 2013 (doc.65), perizie attestanti l'insussistenza del credito vantato ed ammesso al voto per l'omologa del concordato preventivo delle banche (doc.19), note integrative (doc.22), contestazioni durante l'adunanza dei creditori (doc.24) perizia di precisazione dell'infondatezza del credito vantato da Unicredit (doc.28), i reclami depositati presso il Tribunale di Velletri (doc.29), presso la Corte di Appello di Roma

doc.30), i ricorsi per revoca del fallimento della ditta Paolo Bolici presso la Corte di Appello di Roma (doc.58) e presso la Corte di Cassazione(doc.59) attestano il contrario, quindi presumo che la sentenza sia stata pilotata comunque il procedimento è stato rinviato alla Corte di Appello di Roma ;

-in data 16/10/2020, nell'interesse della ditta Paolo Bolici, è stato depositato l'atto di citazione per revocazione del fallimento della ditta, presso la Corte di Appello di Roma, come disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione (doc. 66);

-Con sentenza, posta in decisione il 21/05/2021, relativa alla causa civile in grado di appello iscritta al numero 51801 del ruolo generale, con la motivazione" *In proposito, è costante orientamento della S.C. quello secondo il quale nell'ipotesi di revocazione di cui al n.3 dell'art.395 cod.proc.civ."....., il documento deve preesistere alla pronuncia revocanda, poiché, se fosse successivo, integrerebbe gli estremi di un fatto sopravvenuto, da farsi valere in sede di esecuzione od eventualmente mediante un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della inefficacia della sentenza. Cass.n.368 del 14/02/1967.*" , la Corte di Appello di Roma ha respinto l'atto di citazione per revoca del fallimento della ditta Paolo Bolici (doc.67) **MA HA RIAMMESSO NEI TERMINI LA DITTA PAOLO BOLICI PER LA REVOCAZIONE DEL FALLIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, TRIBUNALE DI VELLETRI, ATTO DEPOSITATO IN DATA 11/10/2021 (doc.68), IN PENDENZA DI GIUDIZIO.**

PRECISO CHE LE BANCHE UNICREDIT- BNL, L'ISTANTE GMG SRL ED IL FALLIMENTO DELLA DITTA PAOLO BOLICI, IN PERSONA DEI RESPONSABILI, si sono sempre opposti con motivazioni infondate e documentazione falsa nei vari gradi di giudizio;

Per ultimo e di rilevante entità, in seguito all'illecita dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici, decretata dal G.D. dott. Antonino La Malfa, causa di danni per due miliardi di euro e perdita dal lavoro per quattrocento dipendenti, l'ingente capitale è stato depauperato con vendite a prezzi irrisori dei beni mobili ed immobili verso compiacenti, dal curatore, avv. Maria Virginia Perazzoli, autorizzato dal G.D. dott.ssa Raffaella Calvanese.

Non solo, è stata depositata denuncia (doc.77) avverso il curatore presso la sig.ra Beatrice Libernini, coniuge, in separazione dei beni(doc.69) e partecipe all'impresa familiare ditta Paolo Bolici (doc.15), ha depositato presso il Tribunale di Velletri, atto di rivendica del 50% dei beni appartenenti alla ditta Paolo Bolici, inizialmente il ricorso veniva accolto con sentenza n.323/2017 del 14/01/2017 (doc.70), da notare il collegio giudicante era presieduto dalla dott.ssa Raffaella Calvanese, G.D. del fallimento ditta Paolo Bolici, appena nominato, in sostituzione del G.D. dott.ssa Francesca Aratari successore a sua volta del G.D. dott. Antonino La Malfa.

Di rilievo, Corte di Appello di Roma, come risulta dall'atto in allegato, dove è il medesimo giudice, dott.ssa Raffaella Calvanese, che aveva accolto la giusta

rivendica di Beatrice Libernini autorizzava il curatore, avv. Maria Virginia Perazzoli, ha ricorrere presso la Corte di Cassazione, in opposizione alla propria sentenza emessa;

La truffa

Come in precedenza esposto, i commissari giudiziali, avv. Renato Negroni e dott. Umile Sebastiano Iacovino, nella relazione depositata, ai sensi dell'art.172 L.F. avevano certificato un debito concordatario complessivo, della ditta Paolo Bolici, per € 79.654.943,71 (doc.21), il G.D. dott. Antonino la Malfa, aveva ammesso alla formazione dello stato passivo reso esecutivo della ditta Paolo Bolici, creditori chirografi non aventi diritto per € 60.683.971,30 contro gli aventi diritto per € 2.116.332,86, conferma anche dai sostituti G.D. (doc.56-57), nel merito, il sottoscritto si è opposto, affermando con documentazione inconfutabile l'insussistenza del debito ammesso allo stato passivo della ditta,

-il curatore su autorizzazione del G.D., dott.ssa Raffaella Calvanese, complice, senza verifica del debito della ditta Paolo Bolici, come dispone l'art.601 c.p.c., ha depositato presso la Corte di Cassazione ricorso ex art.99 L.F. e 360 c.p.c.(doc.71) avverso la sentenza n.323/2017 (doc.70) emessa dal Tribunale di Velletri relativa alla rivendica dei beni da parte di Beatrice Libernini;

-a compimento della truffa è stata prodotta dal curatore documentazione falsa presso la Corte di Cassazione (doc. 71) attestante un debito insussistente della ditta, circa € 77.000.000,00 per ottenere da Giudici, poco attenti, della SUPREMA CORTE una sentenza favorevole, come avveratosi (doc.72), con cassazione della sentenza emessa precedentemente dal Tribunale di Velletri e rinvio al medesimo Tribunale. Di seguito, il Tribunale di Velletri, in composizione Collegiale, visto la riassunzione della causa da parte del curatore (doc.73) senza ottemperare sia alla richiesta della difesa della sig.ra Beatrice Libernini, con richiesta di CTU per l'accertamento del debito della ditta Paolo Bolici, come si evince nell'atto in allegato(doc.74) che nella previsione di legge, sancita dall'art.601 c.p.c., emetteva sentenza (doc.75) confermando quanto stabilito dalla Corte di Cassazione;

-il successivo ricorso presso la Corte di Cassazione, omissiva delle verifiche per le procedure non attivate, veniva respinto (doc.76);

-nel merito è stata depositata denuncia (doc.77) avverso il curatore presso la Procura della Repubblica competente ottenendo, come di solito, l'archiviazione ingiustificata ed immotivata dai soliti Sostituti Procuratori compiacenti.

Vieppù

-il curatore ha agito per la rivendica dei beni, avverso Beatrice Libernini, a prescindere dall'insussistenza del debito dichiarato con falsa documentazione, dopo il periodo di prescrizione quinquennale, ottenendo la compiacenza del Tribunale di Velletri, omissivo della realtà documentale, come solito in tutti i procedimenti avviati presso detto Tribunale, si allega sentenza(doc.78), opposta presso la Corte di Appello di Roma, come risulta dall'atto in allegato, dove è evidente la decadenza dell'azione, a prescindere dall'insussistenza del debito

falsamente documentato dal curatore, per decorenza dei termini, l'opposizione è in pendenza di decisione (doc.79);

-Il capitale della ditta Paolo Bolici è stato totalmente depauperato come risulta sia dall'atto di citazione per la revoca del fallimento (doc.68) che dalla perizia per danni arrecati alla ditta Paolo Bolici (doc.16).

- il risultato di questa malagiustizia ha comportato la distruzione di una realtà industriale che occupava da quarant'anni circa 400 dipendenti e circa 3000 d'indotto, la vendita dei beni della ditta Paolo Bolici per prezzi irrisori verso compiacenti, il danno sociale, la distruzione delle famiglie e dei siti produttivi.

-Si riporta la denuncia avverso il G.D. dott. Antonino la Malfa(doc.80), integrata con il presente atto;

-CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO LIQUIDATORIO INSIDE SRL CPO3/2012

-La solita associazione per delinquere presieduta dal G.D. dott. Antonino La Malfa, regista indisturbato e presumo protetto dalle istituzioni preposte perchè altrimenti non riesco a spiegarmi come un truffatore, come viene dimostrato nel presente atto di denuncia, può essere nominato Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e mantenere detto ruolo rilevante nonostante le denunce documentate depositate nei suoi confronti dal sottoscritto, si appropriava illegittimamente ed illecitamente dell'ingente capitale della Inside srl, azienda controllata dalla ditta Paolo Bolici decretando un concordato omologato liquidatorio senza averne i presupposti, come di seguito viene esposto :

-in seguito al ricorso per concordato preventivo della Inside srl (doc.12), come evidenziato in premessa, i commissari giudiziali, nominati nella procedura concorsuale avviata, in persona dell'avv. **Andrea Maria Azzaro e dott. Marco Coculo**, depositavano una relazione, ai sensi dell'art.172 L.F. (doc.81) attestante un debito della società sproporzionato, non corrispondente alla realtà aziendale con riporto di debiti insussistenti, omissiva delle perizie del dott. Giansalvo sia prima della redazione della relazione (doc.82) che precedente (doc.83) all'adunanza dei creditori (doc.84), attestanti usura, anatocismo e addebiti per spese non dovute praticato dalle banche referenti nei conti corrente accesi presso di loro, dalla Inside srl, per decine di milioni di euro;

Viepiù

La Inside srl ha beneficiato, per il proprio sviluppo industriale, di contributi pubblici disposti dalla **legge 488/92 e dal contratto d'area per Manfredonia**, si riporta il decreto di ammissione (doc.85-86. Come prevede la norma, per l'ottenimento del contributo a fondo perduto , i soci della Inside srl dovevano contribuire con l'apporto di capitali propri, pari al 30% dell'investimento, come risulta dal decreto emesso, con obbligo di restituzione, essendo stati versati per uno scopo specifico, si riporta perizia dott.ssa **Fausta Zagni (doc.87)** inoltre **L'IMPEGNO SOTTOSCRITTO PER LA CONTINUITA' AZIENDALE QUINQUENNALE, PENA REVOCA DEI CONTRIBUTI CONCESSI, DECINE DI MILIONI DI EURO, COME SI**

RISCONTRA NEI DECRETI EMESSI DAL MISE (doc.85-86).

Il G.D. dott. Antonino La Malfa, senza verificare:

- l'attendibilità della relazione dei commissari giudiziali di fronte a perizie che attestavano l'insussistenza dei debiti della Inside srl,
- la falsa asseverazione depositata dalla **dott.ssa Noemi Menichetti (doc.88)**;
- il piano di ristrutturazione del debito depositato dai consulenti di parte, complici, omissivo delle somme dovute alla Inside srl per addebiti illegittimi da parte del ceto bancario referente (**doc.89**);
- le contestazioni depositate dal sottoscritto supportate sia con le perizie redatte dal dott. Roberto Giansalvo che per debiti della società inesistenti ;

visto

il credito vantato dai soci, per versamenti con obbligo di restituzione (doc.87), risulta la violazione dell'art.2740:

“Il concordato con cessione solo parziale dei beni realizza una violazione dell'art.2740 c.c. . in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore “

(Cass.13 ottobre 2015,n.20559; Cass. 13 luglio 2018,n.18761)

- l'impegno quinquennale di continuità aziendale ancora non scaduto, si riporta verbale, a firma ing. Pasquale Ciociola, tecnico nominato dalla banca concessionaria MCC per conto del MISE, di fine investimento (**doc.90**), in data 30.10.2008, ne consegue una continuità aziendale, pena decadenza dei benefici, fino al 30/10/2013 quindi successivo al decreto di omologa;
- il contratto di affitto di ramo di azienda alla Bolicri srl con riserva dei reparti legno e nautica per la continuità aziendale (**doc.91**);

DECRETAVA IN DATA 13/7/2013 IL CONCORDATO OMOLOGATO LIQUIDATORIO CPO3/2012, DELLA INSIDE SRL (doc.2);

Il G.D. dott. Antonino La Malfa, associato a complici, metteva in atto azioni delittuose, come documentato, per impossessarsi illecitamente dell'ingente capitale della Inside srl, per fini di lucro personale ;

I liquidatori nominati nella procedura concorsuale(doc.2), in persona dell'avv. Sandro Bravi e rag. Pietro Marcantoni, autorizzati dal G.D. dott.ssa Raffaella Calvanese, sostituto del G.D. dott. Antonino La Malfa, partecipi all'associazione per delinquere preconstituita, hanno depauperato l'ingente capitale con vendite non autorizzate, in particolare di beni registrati, come disposto dal decreto di omologa, dal comitato dei creditori (doc.92), a prezzi irrisori verso compiacenti, si allega denuncia avverso i liquidatori(doc.93);

Solo per nota, in seguito all'intervento della Vigilanza della banca d'Italia , le banche referenti hanno stornato le somme indebite vantate avverso la Inside srl , si allega estratto CeRi (doc.94), a conferma di quanto espresso e delle azioni illecite messe in atto dagli organi della procedura concorsuale e liquidatoria.

Si riporta la denuncia depositata avverso il G.D. dott. Antonino La Malfa, da parte della Inside srl (doc.95), integrata con il presente atto;

-Per i motivi espressi, è in pendenza di giudizio l'atto di citazione per

annullamento del concordato Inside srl (doc.96);

Si riporta la perizia dei danni arrecati alla Inside srl, stimata in circa € 300.000.000,00 (doc.97).

Le azioni illecite ed illegittime messe in atto dal ceto bancario referente di seguito colluse con il G.D. dott. Antonino la Malfa nonché con professionisti nominati nella procedura concorsuale e liquidatoria non solo hanno causato i danni sopra indicati ma hanno distrutto una realtà industriale di livello internazionale proiettata, visto la struttura operativa, di grandi dimensioni, con a disposizione un proprio porto turistico (doc.98), oltre al contract chiavi in mano, alla costruzione di megayacht con il proprio marchio(doc.99), barche a vela in fibra di carbonio per competizione (doc.100) nonché arredamento navale su megayacht di notevoli dimensioni come si riscontra dalla lettera d'intenti sottoscritta con la Privilege Yard, per commessa iniziale da € 116.000.000,00 (doc.101).

FALLIMENTO INSIDE INTERNATIONAL SPA N.41/2014

Il G.D. dott. Antonino La Malfa, regista dell'associazione per delinquere, ha applicato sempre lo stesso metodo per raggiungere lo stesso fine, decretare i fallimenti delle aziende capitalizzate, assegnare gli incarichi a compiacenti e spartire i beni con vendite a prezzi irrisori verso complici, al fine di trarre lucro personale, indipendentemente dal danno sociale ed economico causato;

Nel caso della dichiarativa di fallimento della Inside International spa (doc.2), il G.D. dott. Antonino La Malfa, in seguito al ricorso per dichiarazione di fallimento avverso la società (doc.102) da parte di un dipendente, sig. Cottone Biagio, OMETTEVA, UNITO ALL'ISTANTE, SIA LA VERIFICA DEL CREDITO VANTATO CHE LA PROPOSTA DI TOTALE PAGAMENTO DI QUANTO INGIUNTO, INVIATA, IN DATA 24/02/2014, ALLA CONTROPARTE, DAL LEGALE DIFENSORE, AVV. GIANGIACOMO SAURINI, PER CONTO DALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA', SIG.PAOLO BOLICI, IN DATA 21/02/014, CON RICONOSCIMENTO DELL'INTERA SOMMA RICHIESTA ANCHE SE NON DOVUTA NELL'IMPORTO VANTATO (doc.103), ESSENDO STATA INTEGRATA CON SPESE ED INTERESSI ILLEGITTIMI NONCHE' SPROPORZIONATI, AFFINCHÉ L'AZIONE FOSSE ESTINTA.

Il sig. Biagio Cottone e l'avv. Fabio Massimo De Santis, destinatari della proposta, non rispondono alla proposta di pagamento inoltrata e proseguono nell'intento fraudolento ed estorsivo di provocare il fallimento illegittimo della società, non astenendosi dall'azione.

Per il motivo suesposto, si riscontra la violazione degli artt.1206-1207-1208-1209-1210-1220 e 1227 c.c., dell'art.6 della legge 16.03.1942 n.267, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per cui l'offerta effettuata *banco judicis* avrebbe avuto effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento con conseguente venir meno di

ogni fondamento della prospettata" carenza di legittimazione attiva sopravvenuta".

La Inside International spa , aveva risolto una analoga procedura, il contenzioso con un ex dipendente, **sig. Frezzotti Massimiliano** , pagando il corrispettivo richiesto, come da proposta al sig. Cottone Biagio e, come risulta, dal Decreto emesso dal Tribunale di Velletri, G.D. Antonino la Malfa, in data 10/04/2013/ (**doc.104**), l'istanza di fallimento era improcedibile nonché vi erano motivi d'insolvenza, ai sensi dell'art.5 L.F..

PER I MOTIVI ESPOSTI, STESSA PROCEDURA E DECISIONE CONTRARIA, E' ILLEGITTIMO ED INCOMPRENSIBILE IL DECRETO DI DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DELLA INSIDE INTERNATIONAL SPA, EMESSO DAL TRIBUNALE DI VELLETRI, IN PERSONA DEL G.D. DOTT. ANTONINO LA MALFA, VISTO LA CONOSCENZA DEI DOCUMENTI.

La responsabilità del Giudice Delegato, dott. Antonino La Malfa, omissivo della proposta di pagamento, da parte dell'amministratore della Inside International Spa, all'istante, sig. Cottone Biagio, è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile " e alla lett. a), che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri "*di imparzialità , correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio*" sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU., del 07/03/2017 n.10793.

Il Giudice Delegato, dott. Antonino La Malfa, consapevole dei reati commessi dal sig. Cottone Biagio e dall'avv. Fabio Massimo De Santis, non impediva, pur avendo l'obbligo giuridico di impedire, la consumazione dei reati e nell'intento delittuoso di appropriarsi dell'ingente capitale della Inside International Spa, per fini di lucro personale e spartirne proventi sia dall'affidamento di incarichi verso professionisti compiacenti che dai proventi derivanti dalle vendite fallimentari, a prezzi irrisori, assegnate a collusi, omissivo della documentazione a sostegno dell'illecito perpetrato, delle memorie difensive e delle osservazioni legali (**doc.105**), durante la trattazione prefallimentare, attestanti l'illegittimità della dichiarativa di fallimento depositata dal Sig. Cottone Biagio ed avv. Fabio Massimo De Santis, **DECRETAVA, IN DATA 26/03/2014, IL FALLIMENTO DELLA INSIDE INTERNATIONAL SPA (doc.2).**

Il sostituto G.D. , in persona della dott.ssa Francesca Aratari, partecipe all'associazione per delinquere, proseguiva nelle azioni premeditate, avviate dal dott. Antonino la Malfa, per fini di lucro ed autorizzava il curatore, colluso, avv. Antonio Giovannoni, a vendere i beni della società a prezzi irrisori, come risulta dall'atto di trasferimento della struttura industriale per € 1.250.000,00 (**doc.106**) a fronte di €14.958.000,00, come risulta dalla perizia giurata depositata dall'ing. Santo Crisera' (**doc.107**) inoltre impianti e macchinari nonché scorte , il

cui valore da bilancio risulta essere € 2.147.029 (doc.108) sono stati alienati per € 67.000,00 compreso i beni in comodato d'uso il cui valore si stima in € 1.500.000,00 (doc.109).

Viepiù

il G.D. dott.ssa Francesca Aratari ed il curatore, avv. Antonio Giovannoni, non consentivano, ai sigg. Bolici, l'accesso al sito industriale della Inside International spa per la copiatura della documentazione ivi presente che consentiva il diritto di difesa della società e dei sigg. Bolici, visto gli innumerevoli processi in corso(doc.110).

-Il G.D. dott.ssa francesca Aratari ed il curatore avv. Antonio Giovannoni si sono prodigati in modo smisurato in atti vessatori avverso la sig.ra Beatrice Libernini, azionista della società Inside International spa, avviando unicamente liti temerarie, si allegano alcune (doc.111).

Sullo stato di insolvenza e la denuncia dell'usura:

Il Giudice Delegato dott. Antonino la Malfa, nella sentenza per dichiarativa di fallimento della Inside International spa (doc.2), **ometteva intenzionalmente la proposta di pagamento all'istante sig. Cottone Biagio**, effettuava un breve passaggio nel quale dice "superati i parametri di fallibilità di cui all'art 1 L.F." e prosegue: "mentre provata la sussistenza dello stato di insolvenza" e ciò per l'inadempimento del credito azionato, per la mancata contestazione sul punto e per la presentazione della domanda di concordato preventivo prenotativo e conclude che a nulla rilevarebbero ad impedire la presente pronuncia i documenti prodotti attinenti la pretesa soggezione a fatti di usura, che non provati, non sarebbero accompagnati dal necessario provvedimento sospensivo del P.M.

Si contesta la costruzione logica del passaggio sulla fallibilità e sullo stato di insolvenza.

Si dice che non vi è stata contestazione ma poi si afferma che la INSIDE INTERNATIONAL SPA ha eccepito di essere vittima di usura e prodotto i documenti che attestavano quantomeno le formalizzate denunce per ritenersi persona offesa del reato di usura.

Ma afferma che la circostanza non è stata provata.

Come noto il reato di usura, ed in questo caso di usura bancaria, non può che avere delle conseguenze sia sulla solvibilità dell'usurato sia sulla situazione debitoria e creditoria, essendo il presunto usurante creditore dell'usurato seppur illegittimamente.

E' dunque smentita la circostanza della prova dello stato di insolvenza.

Infatti non si può dire che non vi sia stata contestazione ed affermare poi che a nulla valgono i documenti in cui si denuncia di essere oggetto del reato di usura. Di più, non risponde al vero che è necessario come affermato dal Giudice Delegato un provvedimento del P.M. per impedire una pronuncia di fallimento di una persona

fisica o giuridica presunta persona offesa dal reato di usura. Proprio il ricorso all'autorità giudiziaria per l'accertamento della circostanza di essere una vittima di usura bancaria, fatto portato all'attenzione del Giudice che ha dichiarato il fallimento, imponeva, nel caso di specie, al G.D. dott. Antonino La Malfa, la verifica se ci si trovasse di fronte ad uno stato di crisi temporanea o in uno stato di insolvenza atto alla dichiarazione del fallimento.

Le motivazioni sul punto sono a dir poco carenti e, come detto, contraddittorie. Tale insolvenza poi non è stata nemmeno acclarata avendo riguardo allo stato patrimoniale e finanziario, si allega il bilancio della società (**doc.108**) a cui devono essere detratti i debiti bancari stornati in seguito all'intervento della Vigilanza della banca d'Italia(**doc. 54**) ed ammissione di responsabilità di ceto bancario referente (**doc.55**) e preso atto della perizia immobiliare (**doc.107**) ma è stata liquidata facendo riferimento all'inadempimento del credito azionato, **OMETTENDO LA PROPOSTA DI PAGAMENTO (doc.103)** e, visto la richiesta di concordato preventivo prenotativo effettuata in precedenza dalla società, interrotto e proseguo dell'attività industriale, fatto questo che dovrebbe essere un importante indice della temporaneità della crisi.

Inoltre si sottolinea che nei confronti delle banche creditrici dell'azienda, in seguito a denunce depositate per conto della medesima, sono state emessi, dalla Procura della Repubblica di Latina, provvedimenti di rinvio a giudizio (**doc. 112**), di sospensione dei termini, ai sensi dell'art.20 L.44/99 (**doc.113**), condizione che avrebbe comportato la temporanea inesigibilità dei crediti vantati, si richiama la circ. della banca d'Italia n.139/1991 art.19.1 usura, ne consegue la piena solvibilità della società ed il suo diritto di proseguire nell'attività industriale e non di essere depauperata dell'ingente capitale illecitamente ed illegittimamente, come attesta la perizia dei beni immobili e consistenza della società, **da parte del G.D. dott. Antonino La Malfa, regista di una comprovata associazione per delinquere.**

Non solo sono in corso innumerevoli procedimenti penali e civili, per risarcimento danni stimati in centinaia di milioni di euro (**doc.114**), avverso le banche referenti, responsabili di innumerevoli reati avverso la società.

La situazione finanziaria e patrimoniale della Inside International spa non può prescindere dalla valutazione di una analisi precisa delle cause della crisi temporanea di liquidità e dalla valutazione sulla loro reversibilità o meno, **PREMESSO CHE LA SOCIETA' ERA IN GRADO DI PAGARE L'ISTANTE COME DA PROPOSTA EFFETTUATA E LA PROCEDURA FALLIMENTARE DOVEVA ESSERE INEQUIVOCABILMENTE INTERROTTA.**

L'insolvenza della Inside International S.p.a. non è stata verificata, ai fini della dichiarazione di fallimento, come prevede l'art.5 L.F. pertanto il **Giudice Delegato, dott. Antonino La Malfa, responsabile di molteplici reati, compreso la violazione dall'art.40 comma 2 c.p., rappresenta quanto di indegno possa essere individuato nei confronti di chi, per il ruolo assunto, dovrebbe amministrare la Giustizia e**

tutelare gli interessi collettivi, se ne chiede la condanna, comunque sarà l'A.G. procedente a determinare i provvedimenti dovuti, previo visura della documentazione depositata e le indagini del caso.

-In conclusione il G.D. dott. Antonino La Malfa e tutti i suoi complici nominati nelle procedure concorsuali nonché banche, a compimento del proprio piano delittuoso, con la dichiarativa di fallimento della impresa familiare ditta Paolo Bolici, ammissione al passivo di creditori non aventi diritto per escludere illecitamente la sig.ra Beatrice Libernini, coniuge in separazione dei beni, dalla giusta rivendica del 50% dell'ingente capitale appartenente alla ditta Paolo Bolici e società controllate, il decreto liquidatorio del concordato Inside srl e la dichiarativa di fallimento della Inside International spa, azienda in bonis ed continuità aziendale che consentiva un reddito, illecitamente ed illegittimamente, con la compiacenza dei vari giudicanti delle Procure della Repubblica e Tribunali interessati, hanno tolto tutte le proprietà, la capacità economica e processuale ai sigg. Bolici per proseguire indisturbati nel depauperamento del capitale per fini di lucro personale indipendentemente dal danno sociale provocato e la distruzione di centinaia di famiglie oltre i danni ingenti arrecati, come documentato.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina

Per quanto sopra esposto, in relazione ai rapporti bancari accessi con le aziende facenti capo a Paolo Bolici, è stata interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in persona dei Sostituti Procuratori, **dott.ssa Daria Monsurrò, dott. Marco Giancrisofaro, dott.ssa Luigia Spinelli, dott. Andrea D'Angeli, dott. Claudio De Lazzaro**, i quali, hanno omesso, nonostante le continue denunce depositate dal sottoscritto, comprovate, si allegano alcune (**doc.115**), la verifica delle somme indebite, per decine di milioni di euro, addebitate dalla banche referenti in periodo concorsuale nonché l'accertamento dei continui reati messi in atto e denunciati, contrariamente si sono prodigati nella richiesta di archiviazione dei procedimenti penali avviati (**doc.116**) e rigetto dell'istanza di sequestro preventivo (**doc.117**).

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

Tutte le denunce depositate presso la Procura della Repubblica di Velletri avverso i professionisti nominati nelle procedure concorsuali, fallimentari e liquidatorie, sono state immotivatamente archiviate, si allegano alcune (**doc.118**) dai vari Sostituti Procuratori procedenti e GIP, in persona del **dott. Giuseppe Travaglini, dott. Vincenzo Antonio Bufano, dott.ssa Guiuseppina Corinaldesi, dott. Giuseppe Strangi, dott. Carlo Morra, GIP dott.ssa Ilaria Tarantino**. La negligenza inescusabile riscontrata nei Magistrati nominati lascia esterrefatti.

Il punto della situazione, se i debiti delle aziende erano insussistenti, è evidente che le relazioni dei commissari giudiziali e dei consulenti di parte erano false come le stesse asseverazioni nonché le azioni illecite, mirate al depauperamento del capitale per lucro personale, dei curatori e/o liquidatori, nonostante le prove prodotte inconfutabili, ne deriva che i Magistrati procedenti hanno intenzionalmente

archiviato i procedimenti penali, assumendosi una grave responsabilità per i gravi danni derivanti.

Non solo

i Magistrati denunciati, **dott. Giuseppe Travaglini e dott.ssa Ilaria Tarantino**, contrariamente alla grave responsabilità che si sono assunti per l'archiviazione immotivata di innumerevoli procedimenti penali che avrebbero impedito la consumazione dei reati, hanno messo in atto ritorsioni avverso il sottoscritto, sia con rinvio a giudizio immotivato (**doc.119**) per aver inviato diffida, messa in mora ed interruzione dei termini al prof. Leopoldo Sambucci (**doc.120**) per patrocinio infedele, come esposto nella denuncia avverso il professionista (**doc.11**), medesimo procedimento, su altro professionista oggetto di diffida, è stato archiviato dalla stessa Procura della Repubblica da altro Magistrato e Gip. (**doc.121**) **quindi una Giustizia gestita, no terza ed imparziale, ma a proprio uso e consumo.**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è stata oggetto di innumerevoli denunce nel merito, ampiamente documentate ed ineccepibili, il presente atto rappresenta un quadro generale dei reati che sono stati messi in atto dal **G.D. dott. Antonino La Malfa e suoi successori** responsabili del proseguo delle azioni illecite ed illegittime nonché delle banche e professionisti collusi, causa di danni ingenti ed irreparabili nonché la negligenza inescusabile salvo altro che sarà oggetto d'indagini, dei Giudici e/o Magistrati che si sono occupati dei procedimenti relativi alle aziende facenti capo a Paolo Bolici e sigg. Bolici.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ritengo che la consistenza industriale del gruppo Paolo Bolici è stata sottovalutata dai giudicanti contrariamente al G.D. La Malfa e collusi, organizzatori della truffa per appropriarsi dell'ingente capitale. Pertanto, per dare contezza alle mie affermazioni allego alcuni documenti significativi affinché sia presa la dovuta attenzione:

- 1) **Stabilimenti industriali con un area operativa di produzione per circa 100.000 mq (doc.122),**
 - 2) **Investimenti in corso e persi per intervenuto illecito fallimento delle aziende (doc.123)**
 - 3) **Attività industriale, contract e specialwork (doc.124)**
 - 4) **Attività costruzione navale (doc.99-100),**
- Il maggior dettaglio e le valutazioni economiche sono riportate negli allegati della perizia di stima dei danni (doc.16-97-114).**

-Il debito complessivo alterato dalla Ernst & Young, omissivo delle somme indebite vantate dalle banche referenti e di seguito stornato per intervento della banca d'Italia ed ammissione di responsabilità, ammontava a circa

€ 40.000.000,00 nonostante che le aziende non hanno più continuato l'attività industriale per il ricorso al concordato ed intervenuto fallimento, il debito che doveva al massimo restare inalterato, visto il D.lgs 231/02 art1 comma 2 Attuazione Direttiva 2000/CE che vieta addebiti d'interessi e spese in periodo concorsuale, risulta, complessivo, pari a 128.000.000,00, sommando gli importi derivanti dalle relazioni dei commissari giudiziali, ditta Paolo Bolici ed Inside srl nonché formazione dello stato passivo della Inside International spa. La ricostruzione contabile complessiva, visto gli accertamenti e storni delle somme indebite, risulta di € 2.116.000,00 per la ditta Paolo Bolici, circa € 3.500.000,00 per la Inside srl e circa €1.500.000,00 per la Inside International spa, lascio i commenti ai giudicanti affinché, visto le archiviazioni ingiustificate, possano dare una giustificazione alle mie affermazioni.

Viepiù

la vendita effettuata dai curatori/liquidatori, di tutti i beni mobili ed immobili dell'ingente capitale aziendale, stimato in centinaia di milioni di euro, ha ottenuto un ricavo complessivo, di circa tremilioni di euro, credo che tolto il denaro per il pagamento di tasse e laute parcelle a professionisti complici non sia rimasto quasi nulla, il TUTTO IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI E PRESUMO QUALCHE SOMMA PER PROPRI INTERESSI, DA COSIDETTI "RUBAGALLINE", IL DEPAUPERAMENTO DEL CAPITALE E' INGENTE OLTRE IL DANNO SOCIALE, LA DISTRUZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI SITI PRODUTTIVI CHE GARANTIVANO L'OCCUPAZIONE A CENTINAIA DI DIPENDENTI PERTANTO TUTTI I SOGGETTI RESPONSABILI DEVONO SUBIRE, PREVIO VERIFICA, LA GIUSTA CONDANNA

IL SOTTOSCRITTO AVEVA DIRITTO, QUALE USURATO, AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI USURA (doc.125), CIRCA € 6.000.000,00, MASSIMO CONSENTITO, SOMMA SUFFICIENTE PER PAGARE I CREDITORI AVENTI DIRITTO E RIAVVIARE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, IL G.D. DOTT. ANTONINO LA MALFA E CURATORE AVV. MARIA VIRGINIA PERAZZOLI HANNO POSTO IL DINIEGO (doc.126), IMPEDENDO IN QUALSIASI MODO LA CAPACITA' ECONOMICA.

QUANTO ESPOSTO HA RAPPRESENTATO LE VICISSITUDINI SUBITE DAL SOTTOSCRITTO E LE AZIONI SIA DEPLOREVOLI CHE DELITTUOSE MESSE IN ATTO DA PREPOSTI NOMINATI NEI VARI TRIBUNALI, PROCURE DELLA REPUBBLICA, BANCHE REFERENTI E CONSULENTI, PURTROPPO DI PARTE, COMPLI CI NEL DELINQUERE. CONSIDERATO LA COMPLESSITA' RITENGO INDISPENSABILE LA NOMINA DI UN CTU PER LA VERIFICA DEL REALE DEBITO E LE CONSEGUENZE DISASTROSE CHE HA COMPORTATO AL FINE DI EVITARE INUTILI PROCESSI IMPEGNATIVI E NO RISOLUTORI DELLE VARIE CONTROVERSIE.

Tanto premesso, il sottoscritto, ut supra generalizzato, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, sporge con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA


nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili al **G.D. dott. Antonino La Malfa, G.D.dott.ssa Francesca Aratari, G.D. dott.ssa Raffaella Calvanese, avv. Renato Negroni, dott. Umile Sebastiano Iacovino, qavv. Maria Virginia Perazzoli, dott. Salvatore Vittozzi, avv. Luigi Bottai, dott. Francesco Rossi, avv. Antonio Di Iulio, ai responsabili della banca Unicredit Spa, d BNL, MPS, BPER, Banca Sella, della GMG srl, in persona di Mariagrazia Galullo, dott. Luca Annibaletti, dott. Saverio Signori, avv. Antonio Lombardo, prof. Leopoldo Sambucci, dott.ssa Noemi Menichetti, avv. Sandro Bravi, rag. Pietro Marcantoni, avv. Antonio Giovannoni, dott. Giuseppe Travaglini, dott.ssa Ilaria Tarantino, Giuseppe Strangio, dott. Antonio Vincenzo Bufano, dott.ssa Daria Monsurrò, dott. Marco Giancristofaro, dott. Andrea D'Angeli** nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 08/08/2022

Paolo Bolici



Si allega chiavetta USB contenente:

- 1) Dichiarativa di fallimento ditta Paolo Bolici
- 2) Dichiarativa di fallimento Inside International Spa + Concordato preventivo omologato liquidatorio Inside srl
- 3) Verbale di accesso al sito industriale di proprietà ditta Paolo Bolici
- 4) Estratto CeRi ottobre 2009 Unicredit -ditta Paolo Bolici
- 5) Verbale udienza con i vertici apicali di Unicredit

- 6) Ricorso all'art.67 L.F.
- 7) Proposta di accordo con ceto bancario
- 8) Lettera avv. Antonio Lombardo
- 9) Piano economico -finanziario redatto da Ernst&Young
- 10) Denuncia avverso Ernst&Young
- 11) Denuncia avverso prof. Leopoldo Sambucci
- 12) Ricorso per concordato preventivo Inside srl
- 13) Ricorso per concordato preventivo ditta Paolo Bolici
- 14) Ricorso per concordato preventivo Inside International Spa
- 15) Impresa familiare ditta Paolo Bolici
- 16) Perizia danni arrecati alla ditta Paolo Bolici
- 17) Piano di ristrutturazione del debito predisposto dai consulenti di parte
- 18) Asseverazione dott. Salvatore Vittozzi
- 19) Perizie ditta Bolici-Banche redatte dal dott. Giansalvo
- 20) Comunicazione avv. Bottai
- 21) Relazione dei commissari giudiziali della ditta Paolo Bolici
- 22) Note integrative
- 23) Dott. Iacovino mandatario Unicredit
- 24) Verbale udienza dei creditori ditta Paolo Bolici
- 25) Espressione di voto Unicredit-BNL-MPS
- 26) Riepilogo dei voti omologa concordato ditta Paolo Bolici
- 27) Decreto Tribunale di Velletri a firma La Malfa, mancato raggiungimento della maggioranza
- 28) Perizia dott. Giansavo-dott. Pocetti in merito all'insussistenza del debito vantato da Unicredit
- 29) Reclamo presso il Tribunale di Velletri
- 30) Reclamo presso la Corte di Appello di Roma+fissazione udienza
- 31) Denuncia ditta Paolo Bolici avverso Unicredit
- 32) Denuncia avverso le banche referenti
- 33) Istanza di mediazione
- 34) Verbale di udienza
- 35) Rigetto reclamo da parte del G.D.
- 36) Decreto fissazione udienza delle parti in merito al reclamo depositato dalla ditta Paolo Bolici
- 37) Istanza per dichiarazione di fallimento
- 38) Decreto fissazione udienza prefallimentare
- 39) Decreto Tribunale di Velletri fissazione udienza per omologa concordato ditta Paolo Bolici
- 40) Verbale udienza prefallimentare
- 41) Firma dott.ssa Caprara
- 42) Firma dott. Antonino La Malfa
- 43) Comunicazione alla Corte di Appello di Roma di cessazione del contendere
- 44) Ricorso per omologa del concordato

- 45)Opposizione all'omologa da parte di BNL
- 46)Opposizione all'omologa da parte di Unicredit
- 47)Riammissione al voto per l'omologa del concordato ditta Paolo Bolici
- 48)Dichiarativa di fallimento della Servizi Navali srl
- 49)Denuncia avverso il curatore della Servizi Navali srl, dott. Massimo Mellacina
- 50)Atto di citazione avverso Unicredit
- 51)Verbale udienza per omologa
- 52)Provvedimento di sospensione dei termini L.44/99 ditta Bolici avverso Unicredit
- 53)Deposito provvedimento di sospensione dei termini presso la sezione fallimentare del Tribunale di Velletri
- 54)Missiva Vigilanza banca d'Italia
- 55)Missiva banche referenti
- 56)Formazione dello stato passivo reso esecutivo della ditta Paolo Bolici-tempestive-tardive +Formazione dello stato passivo ditta Bolici a firma La Malfa
- 57)Ricostruzione contabile complessiva
- 58)Ricorso in Corte di Appello di Roma per revoca fallimento ditta Bolici
- 59)Ricorso in Corte di Cassazione per revoca fallimento ditta Bolici
- 60)Sentenza di rigetto ricorso fallimento ditta Bolici da parte della Corte di Appello di Roma
- 61)Sentenza di rigetto ricorso fallimento ditta Bolici da parte della Corte di Cassazione
- 62)Estratto CeRi ditta Bolici -banche referenti
- 63)Ricorso per revoca del fallimento ditta Bolici ai sensi dell'art.395 cpc
- 64)Sentenza Corte di Cassazione
- 65)Denuncia avverso le banche referenti a parte da novembre 2013
- 66)Ricorso per revoca del fallimento ditta Bolici presso la Corte di Appello di Roma come da sentenza Corte di Cassazione
- 67)Sentenza Corte di Appello di Roma e riammissione nei termini
- 68)Atto di citazione per revoca fallimento ditta Paolo Bolici presso il Tribunale di Velletri
- 69)Atto di separazione dei beni
- 70)Sentenza Tribunale di Velletri rivendica Beatrice Libernini
- 71)Ricorso presso la Corte di Cassazione da parte del fallimento ditta Paolo Bolici avverso sentenza rivendica Libernini
- 72)Sentenza Corte di Cassazione
- 73)Atto di riassunzione del curatore ditta Bolici
- 74)Atto di opposizione presso il Tribunale di Velletri, avv. Giorgi
- 75)Sentenza Tribunale di Velletri
- 76)Sentenza Corte di Cassazione rigetto definitivo
- 77)Denuncia avverso il curatore Perazzoli
- 78)Sentenza avverso rivendica beni Libernini n.143/2022
- 79)Opposizione presso la Corte di Appello di Roma alla sentenza n.143/2022
- 80)denuncia avverso G.D. La Malfa da parte della ditta Bolici

- 81) Relazione , ai sensi dell'art.172 L.F. redatta dai commissari giudiziari della Inside srl
- 82) Perizia dott. Giansalvo precedente radazione relazione commissari giudiziari
- 83) Perizie dott. Giansalvo precedenti adunanza dei creditori Inside srl
- 84) Adunanza dei creditori Inside srl
- 85) Decreto di ammissione Inside srl-Contratto d'area di Manfredonia
- 86) Decreto di ammissione, ai sensi della L.488/92
- 87) Perizia dott.ssa Zagni
- 88) Asseverazione dott.ssa Noemi Menichetti
- 89) Piano di ristrutturazione Inside srl depositato dai consulenti di parte
- 90) Verbale di fine investimento a firma ing. Ciociola
- 91) Contratto di affitto Inside srl -Bolici srl
- 92) Dichiarazione comitato dei creditori Inside srl
- 93) Denuncia avverso i liquidatori
- 94) Estratto CeRi Inside srl-banche referenti
- 95) Denuncia avverso La Malfa per conto della Inside srl
- 96) Atto di citazione per annullamento del concordato Inside srl
- 97) Perizia danni arrecati alla Inside srl
- 98) Struttura industriale Inside srl
- 99) Megayacht a marchio Bolici
- 100) Imbarcazioni a vela in fibra di carbonio a marchio Bolici
- 101) Lettera d'intenti con il cantiere Privile Yard
- 102) Istanza di fallimento da parte di Cottone Biagio
- 103) Proposta di estinzione del debito
- 104) Decreto Tribunale a firma La Malfa d'improcedibilità dell'istanza fallimento depositata da Frezzotti
- 105) Note autorizzate
- 106) Atto di trasferimento complesso industriale di proprietà Inside International Spa
- 107) Perizia immobili Inside International Spa da parte ing. Criserà
- 108) Bilancio Inside International Spa anno 2010
- 109) Relazione del curatore Inside International Spa
- 110) Diniego accesso al sito Industriale di proprietà Inside International Spa
- 111) Liti temerarie autorizzate dal G.D. dott.ssa Francesca Aratari
- 112) Rinvio a giudizio vertici apicali Unicredit
- 113) Provvedimenti di sospensione dei termini -Ins.Int.Spa
- 114) Relazione danni arrecati alla Inside International Spa
- 115) Denunce avverso banche referenti aziende
- 116) Richieste di archiviazione PM procedenti Procura della Repubblica di Latina
- 117) Archiviazione richiesta sequestro preventivo
- 118) Richieste di archiviazione PM e GIP Procura della Repubblica di Velletri
- 119) Rinvio a giudizio Paolo Bolici e Beatrice Libernini
- 120) Diffida, messa in mora ed interruzione dei termini avverso prof. Sambucci
- 121) Archiviazione GIP+ PM procedimento avverso Paolo Bolici-Beatrice

- Libernini+Diffida, messa in mora ed interruzione dei termini avverso dott.ssa Tiziana di Vincenzo
- 122) Bolici aziende
- 123) Bolici investimenti
- 124) Bolici specialwork+contract
- 125) Concessione fondo di solidarieta' per le vittime di usura da parte della Prefettura-Procura della Repubblica di Latina
- 126) Diniego accesso al fondo di solidarieta' da parte del Tribunale di Velletri-Curatore del fallimento

Paolo Bolici (C.F. BLCH 47F592M) nato a Montepulciano (SI) il 28/01/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, per e-mail leggi@mail.it, titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (PI.04971841004) e della ditta (PI.04466821008), aziende con sede legale in Anzio (RM) via ... nonche' procuratore della sig.ra Beatrice Libernini (C.F. 0814501R) nata a Roma il 28/01/1951, residente in Nettuno (RM) via ... n.150, fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo e alla Inside International spa, partecipe alla quota sociale della ditta ... proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende ... libernini@leggi@mail.it

PREMESSO CHE

... ha depositato presso la Procura della Repubblica di ... corso il G.D. dott. Antonio La Malfa e colleghi, responsabile ... fallimento della ditta Paolo Bolici n.75/2014 ... società controllate(doe, ...)

... all'estabilimento di proprietà della ditta Paolo Bolici, ... Golden n.24/80, sede legale della ditta e della società controllate ... possibile reperire ulteriore documentazione integrativa attestante la ... messa in atto dal G.D. dott. Antonino La Malfa, ... con ... e professionisti nominati nella procedura concorsuale n.13/13, ... ditta Paolo Bolici e cp03/2012 della controllata Inside ... della ... fallimento della Inside International Spa, F41/2014;

... analisi cronologica degli avvenimenti ed atti, al fine di constatare una ... l'intera vicenda che ha coinvolto le aziende facenti capo a ... ripiologa la procedura concorsuale che ha determinato la dichiarativa ... della ditta Paolo Bolici ed aziende controllate, evidenziando, con ... ineccepibile, i molteplici reati messi in atto da tutti i preposti ed ... atto di denuncia nonché la negligenza inescusabile dei giudicanti ... hanno omesso l'evvidenza documentale prodotta senza impadire la ... reati, nel ...

... illegittimamente assediata per sequestramento, come risulta